

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1328 del 19/03/2020
Oggetto	VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE NEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO (PR). DITTA: MUTTI S.P.A. PRATICA: PRPPA1015.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1352 del 19/03/2020
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciannove MARZO 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico") e la determinazione n. 878 del 29/10/2019 (sull'approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Direzione Tecnica di Arpae);

DATO ATTO che Mutti S.p.a., c.f. 02758310342, è titolare della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Montechiarugolo (PR), ad uso industriale, assentita con det. n. 7964 del 26/06/2015 (cod. pratica PRPPA1015), come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante n. 5 pozzi aventi profondità variabili tra i 35 e i 65 m;
- ubicazione del prelievo: Comune di Montechiarugolo (PR) in località Piazza: un pozzo su terreno di proprietà del richiedente censito al fg. n. 46 mapp. n. 45, due pozzi su terreno di proprietà del richiedente censito al fg. n. 49 mapp. nn. 2 - 34 e due pozzi su terreno di proprietà del richiedente censito al fg. n. 51 mapp. n. 125;
- destinazione della risorsa ad uso industriale;
- portata massima di esercizio pari a 120,1 l/s;
- volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a 1.015.850 mc/annui;

PRESO ATTO che, con domanda PG/2019/42285 del 15/03/2019, presentata ai sensi dell'art. 31 del r.r. 41/2001, Mutti S.p.a., ha richiesto, in sostituzione del pozzo "P5 concentrato", la perforazione di un nuovo pozzo denominato pozzo "P7" aventi le seguenti caratteristiche:

- ubicazione: Comune di Montechiarugolo (PR), in località Piazza, su terreno di proprietà del richiedente censito al fg. n. 51, mapp. n. 125; coordinate UTM RER x: 609.108; y: 949.397;
- profondità: 180 m;
- portata massima: 21 l/s;

DATO ATTO che quanto richiesto con domanda PG/2019/42285 del 15/03/2019 si configura quale variante sostanziale alla concessione in quanto il nuovo pozzo non ha le medesime caratteristiche del pozzo che va a sostituire e che, conseguentemente, si è proceduto a pubblicare la stessa sul BURERT n. 347 del 30/10/2019, senza che nei 15 giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO INOLTRE ATTO che, a seguito della nota PG/2019/52703 del 02/04/2019, l'istanza è stata sottoposta a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale con la quale si è stabilito con DGR 15435 del 27/08/2019 di escluderla dall'ulteriore VIA;

PRESO ATTO che durante l'istruttoria per il rilascio della concessione n. 7964 del 26/05/2015 erano già stati acquisiti i pareri di rito;

PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della variante sostanziale alla concessione espresso dai seguenti enti:

- Provincia di Parma (PG/2020/5954 del 15/01/2020);
- AUSL di Parma (PG/2020/34224 del 03/03/2020);

CONSIDERATO che:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, la derivazione dal nuovo pozzo che incide sul Corpo Idrico 2360ER-DQ2-CCI “*Conoide Parma-Baganza - confinato inferiore*” con una portata massima di 21 l/s ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;
- che la derivazione, oltre agli aspetti interessanti la variante, continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione di cui alla det. n. 7964 del 26/06/2015;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2020, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 11/03/2020 la somma pari a 124,04 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi alla variante della concessione cod. pratica PRPPA1015;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Mutti S.p.a, c.f. 02758310342, con sede legale in via Traversetolo 28, 43022 Montechiarugolo (PR) l'autorizzazione alla perforazione del pozzo "P7" e la contestuale variante alla concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee n. 7964 del 26/05/2015, cod. pratica PRPPA1015, come di seguito descritta:
 - nuovo pozzo di prelievo "P7" avente profondità di 180 m, in sostituzione del pozzo "P5 concentrato";
 - ubicazione: Comune di Montechiarugolo (PR), in località Piazza su terreno di proprietà del richiedente censito al fg. n. 51, mapp. n. 125; coordinate UTM RER x: 609.108; y: 949.397;
2. di confermare che complessivamente la derivazione viene esercitata come di seguito:
 - prelievo mediante n. 5 pozzi;
 - destinazione della risorsa ad uso industriale;
 - portata massima di esercizio pari a 120,1 l/s;
 - volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a 1.015.850 mc/annui;
3. di prescrivere la chiusura del pozzo "P5 concentrato" e il ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 35, R.R. 41/2001, secondo le indicazioni contenute nel disciplinare allegato;
4. di stabilire che la perforazione del nuovo pozzo "P7" sia effettuata secondo le modalità indicate nell'allegato disciplinare;
5. di mantenere la scadenza della concessione al 31 dicembre 2021;
6. di approvare il disciplinare modificativo e integrativo di quello già sottoscritto in relazione alla concessione n. 7964/2015 allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 17/03/2020, dando atto che restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nella det. n. 7964 del 26/06/2015 e nel relativo disciplinare di concessione;

7. di dare atto che l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 è pari a 5.259,13 euro, già versato;
8. di dare atto che l'importo relativo al deposito cauzionale è pari a 5.259,13 euro, di cui 5.135,09 euro sono stati già versati, per cui sono stati corrisposti 124,04 euro a conguaglio;
9. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
11. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
12. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
13. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA
ROMAGNA**

**DISCIPLINARE MODIFICATIVO E INTEGRATIVO DI QUELLO ALLEGATO ALLA DETERMINA N.
7964 DEL 26/06/2015**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Mutti S.p.a, c.f. 02758310342 (cod. pratica PRPPA1015).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLA NUOVA OPERA DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di 180 m, con tubazione di rivestimento in acciaio inox del diametro interno di 273 mm, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di 30 kw e dalla portata massima di 21 l/s, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra 76,5 m e 167 m dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Montechiarugolo (PR), loc. Piazza, su terreno di proprietà del richiedente censito al fg. n. 51 mapp. n. 125, coordinate UTM RER x: 609.108 y: 949.397.

ARTICOLO 2 – TOMBAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL POZZO SOSTITUITO

1. Il concessionario è tenuto a comunicare a questa Agenzia la data di inizio dei lavori almeno 20 giorni prima l'inizio degli stessi per consentire gli eventuali ed opportuni accertamenti.
2. Il concessionario è tenuto a rimuovere l'opera di presa esistente eseguendo le opere di tombamento e la messa in sicurezza dei luoghi entro 180 giorni dal ricevimento della notifica del presente provvedimento, secondo le seguenti prescrizioni:
 - rimuovere i manufatti tecnologici adibiti all'emungimento dell'acqua (pompa, tubi di mandata, rivestimento foro ecc.);
 - riempire con materiale granulare i tratti di pozzo non interessati dai filtri;
 - riempire i tratti di pozzo interessati dai filtri con getto a pressione di boiaccia di cemento da eseguirsi con packer semplice o doppio a partire dal fondo del pozzo, in modo che la cementazione interessi sia il dreno che parte dell'acquifero circostante;

- eseguire un isolamento stratigrafico del dreno punzonando la colonna ed immettendo boiaccia cementizia in pressione (packer doppio), in modo da evitare un collegamento idraulico tra falde diverse attraverso il dreno del pozzo posto all'esterno della colonna;
- riempire la testa pozzo con asfalto o cemento, mediante inerti e sigillatura fino al piano di campagna (per uno spessore minimo di 20 cm).

3. Il concessionario obbligato al tombamento e alla messa in sicurezza del pozzo è tenuto a trasmettere a questa Agenzia una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuta regolare esecuzione di quanto prescritto, con allegato un report fotografico delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza del pozzo. Tale comunicazione deve essere trasmessa entro il termine di 10 giorni dalla fine dei lavori.

ARTICOLO 3 - PRESCRIZIONI TECNICHE COSTRUTTIVE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO

POZZO

1. Il concessionario è tenuto a realizzare l'opera di presa in progetto, entro 180 giorni dal ricevimento della notifica del presente provvedimento, secondo le seguenti prescrizioni:

- il concessionario deve comunicare a questa Agenzia la data di inizio dei lavori almeno 10 giorni prima dell'avvio degli stessi, per consentire gli eventuali ed opportuni accertamenti;
- l'impresa incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare è tenuta a procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e a realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo;
- la perforazione del pozzo deve essere effettuata con fluidi di perforazione composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua, con l'ausilio di polimeri o bentonite;
- durante le operazioni di perforazione è richiesto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente

inquinabili, per evitare un possibile inquinamento delle falde acquifere. Inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, si richiede di realizzare una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione e idonea regimazione, in modo da evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo;

- si deve effettuare una cementazione fino al tetto della falda captata con la messa in opera di tappi di bentonite o cemento bentonite. Il coperchio del pozzo deve essere dotato di un foro del diametro di mm. 25 chiuso con tappo filettato o di adeguata predisposizione per consentire misurazioni in sito. L'equipaggiamento del pozzo deve essere provvisto di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua;
- i materiali di risulta dovranno essere gestiti come terre e rocce da scavo in base alle indicazioni di cui al d.P.R. 120/2017 e della vigente normativa sui rifiuti. I fanghi liquidi o semiliquidi utilizzati nei lavori di perforazione e rimasti inutilizzati, quando classificati come rifiuti, dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati. Le acque di risulta potranno essere scaricate: - nei canali fognari, nel rispetto dei limiti di cui al d.lgs. 152/2006, allegato 5, tab. 3, "*Scarico in rete fognaria*"; - in acque superficiali, conformemente al d.lgs. 152/2006, allegato 5, tab. 3, "*Scarico in rete acque superficiali*";
- in conformità a quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11.3.1988, si richiede l'adozione di mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare l'accidentale estrazione del terreno o della sua frazione più fine ed eventuali cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento. L'impresa incaricata della perforazione durante la lavorazione si impegna a salvaguardare la risorsa idrica sotterranea;
- l'impresa è tenuta a sospendere immediatamente i lavori nel caso in cui, in corso d'opera, dovesse rendersi necessaria una variazione del sito della ricerca o di modifica delle caratteristiche dell'opera autorizzata, dandone contestualmente comunicazione

all'Amministrazione concedente. In tal caso i lavori potranno riprendere solo dopo il rilascio del provvedimento di variante;

- nell'esecuzione dei lavori l'impresa incaricata è tenuta ad osservare tutte le norme volte ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.;
- nell'esecuzione dei lavori la zona di perforazione deve essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori;
- nell'esecuzione dei lavori devono inoltre essere osservate tutte le norme volte a salvaguardare i giacimenti, nella eventualità di rinvenimento di idrocarburi liquidi o gas naturali;
- sono a carico dell'impresa incaricata della perforazione tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte dell'Amministrazione concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati e dalle modalità di utilizzazione dell'acqua edotta.

2. Il concessionario deve trasmettere a questa Agenzia una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, entro il termine di 10 giorni dalla fine dei lavori sul pozzo esistente, attestante l'avvenuta regolare esecuzione di quanto prescritto, con allegato un report fotografico delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza del pozzo. Inoltre, il concessionario deve trasmettere a questa Agenzia, entro il termine di 30 giorni dall'ultimazione dei lavori sul pozzo da realizzare: – la scheda tecnica del pozzo in cui si dichiara l'esito delle lavorazioni; – una planimetria CTR scala 1:5.000 con evidenziato l'esatto punto di perforazione. Il concessionario provvede alle prescritte comunicazioni tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail dirgen@cert.arpa.emr.it.

3. L'interessato è tenuto a comunicare all'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale, una comunicazione preventiva di inizio indagine e successivamente una comunicazione conclusiva di fine indagine (o sospensione), pena l'irrogazione di sanzione amministrativa, conformemente agli artt. 1-3, l. 464/1984. Per ulteriori informazioni sulle modalità

di trasmissione si rimanda al sito <http://www.isprambiente.gov.it>.

ARTICOLO 4 - DISPOSITIVI DI MISURAZIONE

Il concessionario è tenuto ad installare e a mantenere idonei e tarati dispositivi di misurazione della portata e del volume di acqua derivata sia dai singoli pozzi che dal campo pozzi complessivamente e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Direzione Tecnica di ARPAE – Unità Progetto Demanio Idrico e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna, oltre ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 10 dell'Allegato alla DGR n. 2254/2016. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

ARTICOLO 5 – STATO DELLE OPERE

Il concessionario è responsabile dello stato dell'opera di prelievo e deve mantenerla in condizioni di efficienza, buono stato e sicurezza, affinché non risulti pericolosa per i terzi e per l'interesse pubblico generale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.